

Si ricorda che tutti i **fabbricati rurali e terreni agricoli utilizzati come beni strumentali dagli agricoltori**, esentati in precedenza dalla vecchia ICI, **SONO ASSOGGETTATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 ALL'IMU.**

Il Decreto Salva Italia (201/2011) in qualche modo pur assoggettando tali beni all'imposta in oggetto, aveva introdotto una sorta di riduzione dell'imposta riducendo il moltiplicatore della rendita catastale da 130 (valore ordinario) a 110.

Il D.L. 16/2012 ovvero il decreto semplificazioni convertito il L. 44/2012 **è nuovamente intervenuto su tale punto**

definendo delle nuove agevolazioni per ridurre la pressione fiscale sugli agricoltori. Ovvero **ha portato il moltiplicatore della rendita catastale di tutti i terreni e fabbricati rurali da 110**

(moltiplicatore ridotto di D.L. 201/2012)

a 135

e nello stesso tempo ha:

- **introdotto l'esenzione dell'imposta sui fabbricati rurali e terreni agricoli utilizzati come beni strumentali con valore fino ad € 6.000,00**
- **inserito delle riduzioni a scaglioni che vanno dal 70% al 25% dell'imposta a seconda del valore dei beni strumentali fino ad un importo massimo di € 32.000,00 :**
 - (70% dell'imposta sul valore eccedente € 6,000,00 fino ad € 15.500,00);
 - (50% dell'imposta sul valore eccedente € 15.500,00 fino ad € 25.500);
 - (25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500,00 fino a 32,000).

L'aliquota IMU ridotta da applicare su terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali è pari allo 0.2%. Per tutti gli altri fabbricati rurali l'aliquota rimane uguale a quella degli altri immobili.

Per tutti quei fabbricati rurali non ancora dichiarati come appartenenti alla categoria D/10 si avrà la possibilità di accatastarli come tali presso il catasto urbano fino al prossimo 30 novembre 2012. In questi casi, data la mancanza di una rendita effettiva i primi 2 acconti dovranno essere calcolati secondo l'aliquota base e secondo la rendita presunta. Il versamento della prima rata ed eventualmente della seconda dovrà essere pari al 30% dell'imposta calcolata ed il conguaglio avverrà solo entro il 16 dicembre 2012.